

ATTO N. 63

DISEGNO DI LEGGE

di iniziativa

della Giunta regionale (deliberazione n. 924 del 03/08/2015)

***“NORME IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI - ULTERIORI INTEGRAZIONI DELLA L.R.
16/02/2010, N. 14 (DISCIPLINA DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE ALLE FUNZIONI DELLE
ISTITUZIONI REGIONALI (INIZIATIVA LEGISLATIVA E REFERENDARIA, DIRITTO DI
PETIZIONE E CONSULTAZIONE))”***



*Depositato alla Sezione Flussi Documentali, Archivi e Privacy
il 24/08/2015*

Trasmesso alla III - II e I Commissione Consiliare Permanente il 24/08/2015



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE


N. 924 DEL 03/08/2015

OGGETTO: Norme in materia di politiche giovanili. Ulteriori integrazioni alla legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14 (Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle Istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione)).

		PRESENZE
Marini Catiuscia	Presidente della Giunta	Presente
Paparelli Fabio	Vice Presidente della Giunta	Assente
Barberini Luca	Componente della Giunta	Presente
Bartolini Antonio	Componente della Giunta	Presente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Assente
Chianella Giuseppe	Componente della Giunta	Presente

Presidente: Catiuscia Marini

Segretario Verbalizzante: Franco Roberto Maurizio Biti



LA GIUNTA REGIONALE

Vista la relazione illustrativa avente ad oggetto "Norme in materia di politiche giovanili. Ulteriori integrazioni alla legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14 (Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle Istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione))." presentata dal Direttore Dott. Emilio Duca;

Preso atto della proposta di disegno di legge presentata dall'Assessore Luca Barberini avente ad oggetto: "Norme in materia di politiche giovanili. Ulteriori integrazioni alla legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14 (Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle Istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione)).";

Preso atto del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Preso atto degli elementi finanziari risultanti dalla scheda di cui all'art. 31, comma 2 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, che si allega;

Vista la DGR n. 308 del 16/03/2015 recante in oggetto: "Norme in materia di politiche giovanili.";

Vista la nota del Presidente del Comitato legislativo del 30/07/2015, Prot. n. 0110741-2015;

Preso atto delle indicazioni emerse in sede consultiva;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto l'art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;


A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto "Norme in materia di politiche giovanili.", e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di indicare il proprio Assessore Luca Barberini a rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

Disegno di legge: "Norme in materia di politiche giovanili. Ulteriori integrazioni alla legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14 (Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle Istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione))."

RELAZIONE


I giovani sono un gruppo sociale in divenire, caratterizzato da un elevatissimo tasso di disoccupazione, da un accesso all'occupazione fortemente ritardato e da una notevole flessibilità dei percorsi lavorativi. L'autonomia e l'indipendenza si conquistano con un ritardo assai maggiore rispetto al passato e, comunque, le condizioni strutturali di incertezza determinano una vera e propria precarietà delle condizioni di vita dei giovani per un tempo molto lungo, che spesso si protrae anche successivamente alla formazione di un proprio nucleo familiare. Questa situazione determina una perdita di fiducia nelle istituzioni, percepite come distanti dalle esigenze dei giovani, e si traduce in un disinteresse crescente per le forme tradizionali di partecipazione alla vita pubblica.

Per la prima volta i "nuovi giovani" rischiano di trovare un contesto economico e sociale più "povero" delle generazioni precedenti. Tale condizione si caratterizza per una minore opportunità di costruzione di capitale umano, professionale e sociale che incide sulle possibilità di "mobilità sociale", in quanto le prospettive del futuro sono sempre più legate alle condizioni di partenza (famiglia di origine, opportunità formative, esperienze sociali e culturali). Questo contesto rischia di determinare una "condizione ereditaria dello svantaggio" che può pregiudicare il progetto di vita delle persone e ciò vale a maggior ragione per i giovani. Evitare il determinarsi di tale condizione è un compito fondamentale se si vogliono rendere i giovani davvero protagonisti del loro futuro.

In Umbria, negli ultimi anni, il tema dei giovani è stato al centro dell'attenzione, sia in termini di riflessione politica che di strategie d'intervento operativo. Sulla scia della approvazione della Legge 285/97 si sono sviluppate interessanti progettualità nei settori dell'aggregazione giovanile e della partecipazione, con la nascita di consulte e forum giovanili.

A partire dal 2008, in attuazione dell'Accordo di Programma Quadro *"I giovani sono il presente"* (cui ha fatto seguito la sottoscrizione di una prima intesa tra la Regione Umbria, il Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive - Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dello sviluppo economico), a livello regionale sono stati avviati interventi strutturati volti a promuovere concretamente i diritti della popolazione giovanile compresa tra i 14 e i 30 anni. La successiva intesa, 2010, sulla ripartizione del *"Fondo nazionale per le politiche giovanili"*, individuava le aree di intervento prioritarie e le modalità di programmazione e monitoraggio delle iniziative messe in atto dalle Regioni e dalle Autonomie locali. Sono state, in tale contesto, realizzate numerose azioni nei settori del tempo libero e della vita associativa, dell'abitazione e della qualità dell'ambiente urbano, dell'educazione alla cittadinanza, della mobilità e degli scambi giovanili, della prevenzione sociale e sanitaria, dell'informazione per i giovani, della cultura e dello sport. Tali interventi sono stati attivati insieme ai comuni, alle scuole e ai soggetti del terzo settore. Nonostante alcune criticità, gli interventi realizzati hanno costituito un primo quadro di riferimento per la redazione di una legge regionale sulle politiche giovanili.

Dopo una iniziativa, nel 2013, con gli stakeholder "adulti" che, a livello locale, istituzionale e del privato sociale, promuovono politiche giovanili, il 26 febbraio 2014 si è svolto a Perugia, presso la sede della Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica, *"Let's Gov - Promuovere*

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

opportunità e praticare cittadinanza", un percorso di confronto dei giovani con le istituzioni regionali umbre sulle questioni che riguardano più da vicino la propria condizione. A questa giornata hanno preso parte 120 giovani di età compresa tra i 18 e i 27 anni provenienti da tutto il territorio umbro e individuati tra i più impegnati socialmente nelle aree geografiche di residenza. I partecipanti sono stati protagonisti di un confronto orizzontale, introdotto e stimolato da brevi interventi realizzati da relatori qualificati, volto a far emergere le problematiche avvertite come più urgenti e rilevanti dai giovani, ma anche esperienze positive e buone pratiche. La discussione si è svolta su questi temi:

- verso l'autonomia- istruzione, formazione, lavoro e abitazione
- cittadini attivi e consapevoli- partecipazione, inclusione e legalità
- questione di stile- benessere, salute e stili di vita
- protagonisti nella comunità e nel territorio- tempo libero, aggregazione, culture e creatività.

I risultati dei lavori sono stati poi presentati ai tecnici delle istituzioni.


Il 4 aprile 2014 i giovani partecipanti si sono confrontati con la Presidente e gli Assessori della Giunta regionale formulando proposte e condividendo con essi alcuni interventi prioritari da porre al centro della futura programmazione regionale.

Il percorso è proseguito nel dicembre 2014 con un'ulteriore fase partecipativa dei giovani denominata "LexGov: Partecipa Pensa Proponi", finalizzata all'elaborazione di una proposta di legge regionale sulle politiche giovanili, che si è articolata in tre incontri (denominati "hackathon"), distribuiti nelle due province umbre. Sono state coinvolte 150 persone, tra amministratori pubblici, giovani membri di associazioni e soggetti rappresentativi del territorio, provenienti da tutte le zone sociali della regione: con loro sono stati analizzati i risultati del precedente Let's Gov e sono state avanzate idee e proposte che poi sono confluite nel presente disegno di legge regionale.

Al percorso di elaborazione della presente proposta ha preso parte anche il Forum regionale dei giovani dell'Umbria, che raggruppa numerose associazioni operanti nel territorio regionale e l'associazione studentesca "Altrascuola - Rete Degli Studenti Medi Umbria", con indicazioni in materia di diritto allo studio.

Nel periodo tra la fine del 2014 e l'inizio del 2015 si è proceduto, secondo quanto previsto nell'informazione alla Giunta Regionale n. 2014/99 del 18/11/2014 della Vice Presidente Carla Casciari, avente ad oggetto "Proposta percorso redazione legge regionale sulle politiche giovanili", al completamento della redazione del disegno di legge, per quanto concerne la definizione degli interventi di settore in materia di politiche giovanili, e con DGR 235 del 02/03/2015 è stato preadottato il ddl, che, il giorno 13/03/2015, è stato presentato e partecipato con le istituzioni pubbliche e private, i comuni, le associazioni giovanili e studentesche e altri organismi privati, nel corso della iniziativa denominata "Let'sShow". Le osservazioni emerse in tale sede sono state acquisite nel disegno di legge di cui alla DGR n. 308 del 16/03/2015 recante in oggetto: "Norme in materia di politiche giovanili.", trasmesso all'Assemblea legislativa (atto 1847) e, successivamente, decaduto a causa del termine della IX Legislatura.

Il presente atto contiene il testo di una proposta di disegno di legge, dal titolo "Norme in materia di politiche giovanili. Ulteriori integrazioni alla legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14 (Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle Istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione)).", che riprende il precedente testo di cui alla DGR n. 308 del 16/03/2015, con modifiche e integrazioni.



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

L'articolato è diviso in 6 Titoli: il primo contiene i "Principi generali"; il secondo è denominato "Funzioni della Regione, programmazione regionale e competenze dei Comuni" e disciplina le funzioni della Regione e dei Comuni e gli strumenti della programmazione degli interventi per i giovani; il terzo Titolo riguarda le "Politiche giovanili"; il quarto concerne i "Interventi e servizi dedicati ai giovani"; il quinto individua le "Forme di coordinamento e collaborazione" e il sesto reca "Disposizioni finali".

In particolare, il **TITOLO I, PRINCIPI GENERALI**, reca le seguenti disposizioni:

L'articolo 1, PRINCIPI, individua l'area di intervento della legge, riconoscendo i giovani come risorsa essenziale della comunità regionale dotati di autonomi diritti.

Il presente articolo, in quanto norma di principio generale e descrittiva, non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio regionale.

L'articolo 2, OGGETTO E FINALITÀ, descrive ampiamente l'oggetto e le finalità che le politiche giovanili della Regione perseguono al fine di accrescere le opportunità di affermazione dei giovani umbri in ambito sociale, culturale ed economico.

Il presente articolo, in quanto norma di principio generale e descrittiva, non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio regionale.

L'articolo 3, DESTINATARI DEGLI INTERVENTI, individua nei giovani di età compresa tra i quattordici e i trentacinque anni, residenti o aventi dimora nel territorio regionale, i destinatari degli interventi previsti dalla legge.

Il presente articolo, in quanto norma di principio generale e descrittiva, non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio regionale.

II TITOLO II, FUNZIONI DELLA REGIONE, PROGRAMMAZIONE REGIONALE E COMPETENZE DEI COMUNI, contiene 4 articoli:

L'articolo 4, FUNZIONI DELLA REGIONE, disciplina le funzioni della Regione nell'area delle politiche giovanili e, in particolare, quelle di programmazione, indirizzo e coordinamento. L'articolo individua, inoltre, gli strumenti della programmazione per le politiche giovanili, che sono: il Piano regionale per le politiche giovanili e il Programma regionale per le politiche giovanili.


L'articolo prevede, inoltre, la possibilità da parte della Regione di realizzare azioni e interventi direttamente o in collaborazione con istituzioni e organismi pubblici e privati.

Infine, è prevista la possibilità da parte della Regione di stipulare intese e accordi con soggetti pubblici o privati, al fine di garantire il pieno coinvolgimento di tutti i soggetti attivi istituzionali e della società civile.

Il presente articolo, in quanto norma sulla *governance* e sugli strumenti della programmazione, non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio regionale. Per quanto riguarda la realizzazione di interventi e azioni di cui al comma 3 non si determinano oneri di bilancio in quanto i medesimi sono eventualmente stabiliti con il Programma annuale di cui all'articolo 7.

L'articolo 5, COMPETENZE DEI COMUNI, individua nei comuni i soggetti titolari delle competenze in materia di politiche giovanili. La disposizione secondo la quale i comuni possono agire anche in forma associata tra loro è dettata non solo da considerazioni di economia delle risorse, ma anche di miglioramento della gestione integrata, dello scambio di competenze e di buone pratiche. L'articolo individua, poi, nel dettaglio i compiti dei comuni.

Il presente articolo, in quanto norma sulla *governance*, non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio regionale.

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

L'articolo 6, PIANO REGIONALE PER LE POLITICHE GIOVANILI, descrive lo strumento fondamentale della programmazione regionale in materia di politiche giovanili in quanto il medesimo stabilisce, a partire da una analisi dei bisogni dei giovani presenti sul territorio, le linee e gli obiettivi che si intendono perseguire, anche sulla base delle priorità strategiche contenute nei documenti di programmazione europei, nazionali e regionali di settore. Come previsto per la programmazione in materia sociale e sanitaria, anche questo Piano ha una cadenza triennale e viene approvato dall'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta regionale. L'elaborazione del Piano non può prescindere da una larga partecipazione delle istituzioni e degli organismi pubblici e privati.

Il presente articolo, in quanto norma sulla programmazione strategica, non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio regionale.

L'articolo 7, PROGRAMMA REGIONALE PER LE POLITICHE GIOVANILI, detta disposizioni per la redazione del Programma e per la sua approvazione da parte della Giunta regionale. Il Programma annuale attua il Piano triennale poiché definisce le priorità degli interventi e dei progetti che si intendono sostenere sulla base delle scelte effettuate con la programmazione strategica triennale del Piano.

Il Programma prevede la possibilità di realizzare tre tipologie di interventi, in relazione a quanto previsto dai titoli III e IV, che sono:

1. interventi, azioni e servizi realizzati dai Comuni e da organismi pubblici (quali università, enti di ricerca, ecc...), anche in collaborazione con la Regione e, precisamente, quelli previsti dagli articoli da 8 a 21;
2. interventi e azioni realizzate, previa presentazione di un progetto secondo le modalità di cui all'articolo 6 comma 2, lettera e), da organismi privati del terzo settore, anche in collaborazione con la Regione e, precisamente, quelli previsti dagli articoli da 8 a 21.
3. interventi realizzati direttamente dalla Regione e, precisamente:
 - a. gestione del portale regionale di cui all'art. 19;
 - b. eventi, convegni, seminari, conferenze per le politiche di cui agli articoli da 8 a 16 e per gli interventi e servizi di cui all'articolo 21 (Giornata regionale dei giovani) ;
 - c. pubblicità, comunicazione e campagne informative per le politiche di cui agli articoli da 8 a 16 e per gli interventi e servizi di cui agli articoli da 17 a 21;
 - d. attività di rappresentanza e servizi per trasferire per le politiche di cui agli articoli da 8 a 16 e per gli interventi e servizi di cui agli articoli da 17 a 21;

Il finanziamento di tale programma è assicurato, per quanto riguarda le risorse regionali, dal Fondo regionale per le politiche giovanili, di cui all'art. 24, la cui analisi economica finanziaria è riportata nell'esame di quest'ultimo articolo.

Oltre alle risorse regionali del Fondo, di cui all'art. 24, al finanziamento del Programma, di cui al presente articolo, possono concorrere (per gli interventi compatibili) le risorse statali annualmente disponibili (tra le quali quelle del "Fondo nazionale per le politiche giovanili di cui all'Art. 19, c. 2 del Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248") e le risorse europee di settore (tra le quali quelle che provengono dal POR FSE 2014/20 della Regione Umbria (Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 9916 final del 12.12.2014)).

Per l'anno 2015 la spesa per la realizzazione del Programma può essere stimata in Euro 130.000,00, la cui copertura è assicurata da risorse regionali per € 70.000,00 (per i cui dettagli si rinvia all'art. 24) e dalle risorse statali, già destinate ai medesimi interventi e iscritte al capitolo 02857 del bilancio regionale di previsione 2015, pari ad € 60.000,00.

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

Per gli anni successivi, l'entità di ogni singolo intervento previsto nell'ambito del Programma (articoli da 8 a 21), così come il valore complessivo del Programma stesso, potrà variare di anno in anno entro i limiti delle complessive disponibilità finanziarie del Fondo regionale di cui all'art. 24 (determinate annualmente con legge regionale di bilancio) e delle risorse nazionali ed europee sopraindicate.

Il TITOLO III, POLITICHE GIOVANILI, contiene 9 articoli che disciplinano interventi e azioni che sono già ricomprese in politiche settoriali nazionali o della Regione (come, ad esempio: l'abitare, l'istruzione, il lavoro, ecc. ...). Gli interventi e le azioni che si intendono sostenere e promuovere nell'ambito della presente disegno di legge, pertanto, devono essere considerati come aggiuntivi e le risorse dedicate a ciò devono integrarsi con le risorse (europee, nazionali e regionali) stanziare dalle normative di settore. Per tali motivi, gli interventi e le azioni sono tutte sostenute e promosse nell'ambito del Programma regionale di cui all'articolo 7.

L'articolo 8, ISTRUZIONE E FORMAZIONE, reca disposizioni per integrare il diritto allo studio nell'ambito delle normative regionali vigenti e per promuovere il riconoscimento della certificazione delle competenze e delle abilità acquisite in ambito non formale. Con questo articolo si prevede che la Regione vada a sostenere l'autonoma progettualità e l'iniziativa sia degli organismi istituzionali di rappresentanza studentesca, scolastici ed universitari, sia delle associazioni studentesche.

Gli eventuali oneri che dovesse comportare il presente articolo ricadono in quelli previsti per l'attuazione del Programma annuale di cui all'articolo 7 che ne definisce anche le relative risorse finanziarie.

Con l'articolo 9, LAVORO E IMPRENDITORIALITÀ, la Regione sostiene progetti innovativi volti a favorire l'imprenditoria giovanile.

Gli eventuali oneri che dovesse comportare il presente articolo ricadono in quelli previsti per l'attuazione del Programma annuale di cui all'articolo 7 che ne definisce anche le relative risorse finanziarie.


L'articolo 10, ACCESSO ALL'ABITAZIONE, reca disposizioni per integrare le politiche che favoriscono l'accesso all'abitazione da parte dei giovani nell'ambito delle normative regionali vigenti, promuovendo anche interventi innovativi di autocostruzione e autorecupero degli edifici.

Gli eventuali oneri che dovesse comportare il presente articolo ricadono in quelli previsti per l'attuazione del Programma annuale di cui all'articolo 7 che ne definisce anche le relative risorse finanziarie.

L'articolo 11, MOBILITÀ, prevede che la Regione incentivi l'utilizzo dei servizi pubblici della mobilità da parte dei giovani, con particolare riguardo alle forme innovative e sostenibili di mobilità alternativa, in grado, cioè, di diminuire gli impatti ambientali, sociali ed economici generati dai veicoli privati.

Gli eventuali oneri che dovesse comportare il presente articolo ricadono in quelli previsti per l'attuazione del Programma annuale di cui all'articolo 7 che ne definisce anche le relative risorse finanziarie.

Con l'articolo 12, PROMOZIONE DELLA SALUTE E DI STILI DI VITA SANI, la Regione promuove progetti e iniziative rivolte ai giovani per l'educazione alla salute e l'adozione di stili di vita sani ed elenca le tipologie di interventi realizzabili. L'articolo reca, inoltre, disposizioni per definire strategie d'intervento volte a promuovere la sicurezza e la salute nei luoghi delle attività legate al divertimento giovanile.

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

L'articolo intende, soprattutto, promuovere e sostenere le azioni di prevenzione a favore dei giovani attraverso progetti innovativi di educazione alla salute, anche con un'attenzione particolare alla sessualità e all'adozione di stili di vita sani (attraverso lo sport ed evidenziando i rischi connessi all'uso di sostanze psicoattive) e per contrastare i fenomeni di discriminazione, odio, violenza e bullismo. Per fare ciò si favorisce il coinvolgimento delle Aziende Unità Sanitarie Locali e si promuovono metodologie innovative, quali la *peer education*, una strategia educativa che mira a favorire la comunicazione tra adolescenti riattivando lo scambio d'informazioni e di esperienze interne al gruppo dei pari. Questa pratica, già utilizzata con successo nel mondo anglosassone per la prevenzione dell'infezione HIV, nel nostro paese è adottata da alcuni anni, in particolare nel contesto scolastico, qualificandosi come un approccio articolato alla prevenzione che prevede una stretta integrazione tra adulti e ragazzi, tra informazione verticale e orizzontale, promuovendo, pertanto, un dialogo costruttivo tra le diverse generazioni. Attivare processi di *peer education* significa favorire lo sviluppo di competenze e consapevolezza fra gli adolescenti allo scopo di ridefinire ruoli e relazioni all'interno della scuola, e anche nella comunità, ricercando, peraltro, nuove forme di partecipazione giovanile.

Gli eventuali oneri che dovesse comportare il presente articolo ricadono in quelli previsti per l'attuazione del Programma annuale di cui all'articolo 7 che ne definisce anche le relative risorse finanziarie.

L'articolo 13, PARTECIPAZIONE DEI GIOVANI ALLA VITA PUBBLICA E CITTADINANZA ATTIVA, è volto a favorire la partecipazione dei giovani alla vita democratica della comunità regionale e, a tal fine, la Regione riconosce alle persone che hanno compiuto il sedicesimo anno di età, residenti nel territorio regionale, il diritto di voto ai referendum consultivi regionali, il diritto di promuovere petizioni e la facoltà di essere coinvolti nello strumento partecipativo della consultazione. La Regione, inoltre, promuove progetti di *e-democracy*, *open government* e *open data*.


L'estensione del diritto di voto nei referendum consultivi locali anche ai minori che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età si richiamano le esperienze di numerosi Enti Locali italiani, tra i quali il Comune di Napoli.

Gli eventuali oneri che dovesse comportare il presente articolo ricadono in quelli previsti per l'attuazione del Programma annuale di cui all'articolo 7 che ne definisce anche le relative risorse finanziarie.

L'articolo 14, PROMOZIONE CULTURALE, prevede che la Regione sostenga progetti volti a valorizzare l'arte e la creatività giovanile, a incentivare la fruizione e l'accesso ai beni e alle attività culturali da parte dei giovani, nonché promuova l'attività dei giovani artisti favorendo l'incontro tra mercato e produzione artistica e culturale, nella convinzione che la cultura sia un fondamentale asse per lo sviluppo strategico della regione.

Gli eventuali oneri che dovesse comportare il presente articolo ricadono in quelli previsti per l'attuazione del Programma annuale di cui all'articolo 7 che ne definisce anche le relative risorse finanziarie.

All'articolo 15, VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONISMO E SERVIZIO CIVILE, si prevede che la Regione vada a favorire la partecipazione dei giovani al volontariato, all'associazionismo e agli oratori e la partecipazione dei giovani alle iniziative del servizio civile. Con questa disposizione si introduce per la prima volta nella legislazione regionale lo strumento dei progetti di servizio civile regionale, ormai consolidato nel territorio umbro. A tal fine l'articolo detta disposizioni per l'emanazione di un regolamento regionale che disciplini i

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

criteri e le modalità di partecipazione al servizio civile regionale e le modalità di valorizzazione dei progetti innovativi.

Gli eventuali oneri che dovesse comportare il presente articolo ricadono in quelli previsti per l'attuazione del Programma annuale di cui all'articolo 7 che ne definisce anche le relative risorse finanziarie.

L'articolo 16, INTERCULTURA, prevede che la Regione favorisca, in particolare, l'integrazione delle seconde generazioni di migranti presenti in Umbria, attraverso il sostegno a progetti e iniziative a ciò dedicate.

Gli eventuali oneri che dovesse comportare il presente articolo ricadono in quelli previsti per l'attuazione del Programma annuale di cui all'articolo 7 che ne definisce anche le relative risorse finanziarie.

Il TITOLO IV, INTERVENTI E SERVIZI DEDICATI AI GIOVANI, contiene 5 articoli che prevedono i servizi e gli interventi dedicati ai giovani che la Regione intende sostenere e promuovere. Il Programma regionale, di cui all'articolo 7, deve indicare le priorità e le relative risorse da destinarvi afferenti al Fondo regionale per le politiche giovanili, di cui all'art. 24.

L'entità di ogni servizio e intervento di questo Titolo, previsti nell'ambito del Programma, potrà variare di anno in anno entro i limiti della disponibilità finanziarie complessive destinate a tali interventi attraverso il Fondo di cui all'art. 24 citato.

L'articolo 17, SERVIZIO INFORMAGIOVANI, affida ai Comuni l'istituzione e il funzionamento del servizio e ne disciplina gli ambiti di intervento e, pertanto, le risorse a ciò necessarie sono quelle proprie dei comuni.

Gli eventuali oneri che dovesse comportare il presente articolo ricadono in quelli previsti per l'attuazione del Programma annuale di cui all'articolo 7 che ne definisce anche le relative risorse finanziarie.

L'articolo 18, SPAZI PER L'AGGREGAZIONE GIOVANILE, reca disposizioni per promuovere, d'intesa con i Comuni, la riqualificazione degli spazi pubblici caduti in disuso, considerandoli beni pubblici comuni da valorizzare mediante progetti che coinvolgano attivamente le associazioni giovanili. La Regione sostiene, inoltre, le autonome iniziative delle scuole e delle università volte ad aprire gli spazi degli edifici scolastici e universitari alla aggregazione giovanile.


Gli eventuali oneri che dovesse comportare il presente articolo ricadono in quelli previsti per l'attuazione del Programma annuale di cui all'articolo 7 che ne definisce anche le relative risorse finanziarie.

L'articolo 19, PORTALE REGIONALE, intende creare un portale, denominato Info@giovani, collegato a quello europeo per la gioventù, per valorizzare la comunità digitale dei giovani su tematiche di interesse giovanile.

Gli oneri che comporta il presente articolo ricadono in quelli previsti per l'attuazione del Programma annuale di cui all'articolo 7, che ne definisce anche le relative risorse finanziarie.

Con l'articolo 20, CARTA PER I GIOVANI E GLI STUDENTI, la Regione va a realizzare il progetto nazionale della carta dello studente, estendibile anche agli studenti universitari, e a sostenere la diffusione di carte giovani comunali.

"IoStudio - la Carta dello Studente" è un'iniziativa che promuove l'accesso alla cultura e offre nuovi luoghi di confronto a tutti gli studenti, senza distinzioni. Le agevolazioni, i concorsi e le iniziative, proposti dal MIUR e dai partner, riconoscono lo status di studente e premiano la partecipazione attiva alla vita scolastica e civile. La Carta IoStudio viene distribuita ogni anno a tutti gli studenti frequentanti gli istituti secondari di II grado statali e paritari d'Italia. Le Carte

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

vengono consegnate agli studenti del I anno di corso direttamente dalle segreterie scolastiche e hanno una validità di 5 anni. Per tali motivi, gli oneri relativi al comma 1 (carta dello studente) sono interamente a carico delle risorse nazionali del Ministero dell'Istruzione. Gli eventuali ulteriori oneri per favorire l'estensione agli studenti universitari, di cui al comma 2, e per la promozione e la diffusione di carte per i giovani non studenti, di cui al comma 3, ricadono in quelli previsti per l'attuazione del Programma annuale di cui all'articolo 7 che ne definisce anche le relative risorse finanziarie.

L'articolo 21, GIORNATA REGIONALE DEI GIOVANI, istituisce, annualmente, la giornata di cui al titolo dell'articolo, al fine di valorizzare le esperienze creative, artistiche, sportive e imprenditoriali dei giovani umbri.

Gli eventuali oneri che dovesse comportare il presente articolo ricadono in quelli previsti per l'attuazione del Programma annuale di cui all'articolo 7 che ne definisce anche le relative risorse finanziarie.

Il TITOLO V, FORME DI COORDINAMENTO E COLLABORAZIONE, contiene 2 articoli:

L'articolo 22, TAVOLO DI COORDINAMENTO DELLE POLITICHE GIOVANILI, istituisce il tavolo con compiti di coordinamento con gli Enti Locali sulle politiche giovanili. Ne fanno parte, l'assessore regionale competente in materia, che lo presiede, e 12 assessori comunali individuati dal CAL. Il Tavolo, tra i vari compiti, ha quello di avanzare proposte e formulare osservazioni sugli atti di programmazione di cui al presente disegno di legge.

Il presente articolo, in quanto descrittivo, non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio regionale, anche in considerazione del fatto che la partecipazione ai lavori del Tavolo avviene a titolo gratuito e senza, dunque, oneri di rimborso delle spese.

L'articolo 23, CONSULTA REGIONALE DEI GIOVANI, istituisce la Consulta, composta da massimo 35 rappresentanti, al fine di favorire il raccordo con l'associazionismo giovanile. Le modalità di composizione della Consulta sono stabilite dalla Giunta regionale. La Consulta esprime, inoltre, pareri obbligatori sugli atti di programmazione regionale delle politiche giovanili di cui agli articoli 6 e 7 e può esprimere pareri sugli altri provvedimenti regionali che riguardano i giovani.

Il presente articolo, in quanto descrittivo, non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio regionale, anche in considerazione del fatto che la partecipazione ai lavori della Consulta avviene a titolo gratuito e senza, dunque, oneri di rimborso delle spese.

Il TITOLO VI, DISPOSIZIONI FINALI, contiene 3 articoli recanti le seguenti disposizioni:

L'articolo 24, FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE GIOVANILI, istituisce il Fondo regionale per le politiche giovanili al fine di individuare le risorse regionali che concorrono al raggiungimento degli obiettivi della legge. Il Fondo, in particolare, concorre al finanziamento, unitamente alle risorse nazionali ed europee, di quanto annualmente approvato con il Programma di cui all'art. 7, che determina gli interventi da realizzare.

Si prevede la ripartizione del Fondo in quattro nuovi capitoli di spesa del Bilancio regionale:

1. un capitolo di spesa per i trasferimenti ai comuni e agli organismi pubblici da destinare agli interventi previsti dall'articolo 8 all'articolo 21 del disegno di legge;
2. un capitolo di spesa per i trasferimenti agli organismi privati del terzo settore da destinare agli stessi interventi previsti dall'articolo 8 all'articolo 21 del disegno di legge;
3. un capitolo per le spese dirette della Regione di cui agli interventi previsti all'articolo 19 (spese informatiche per sviluppo e mantenimento portale).

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

4. un capitolo per le spese dirette della Regione per gli interventi previsti dall'articolo 8 all'articolo 21 del disegno di legge (Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta).

Per l'anno 2015, sono previsti euro 70.000,00, così ripartiti:

1. Euro 30.000,00 nel capitolo per i trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;
2. Euro 30.000,00 nel capitolo per i trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;
3. Euro 10.000,00 nei due capitoli per le spese dirette della Regione, così suddivisi:
 - 3.1. Euro 2.000,00 per Servizi informatici e di telecomunicazioni, per le spese di cui all'intervento previsto dall'articolo 19 del disegno di legge;
 - 3.2. Euro 8.000,00 per Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta, per le spese di cui agli interventi previsti dall'articolo 8 all'articolo 21 del disegno di legge.

Al finanziamento della spesa di euro 70.000,00 si provvede, per il 2015, mediante riduzione dello stanziamento previsto nel Bilancio regionale al capitolo di spesa 02884_S, UPB 13.1.005 - Fondo sociale regionale, art. 357 della LR 11/2015. La riduzione riguarda quelle risorse regionali che, nell'ambito delle politiche sociali, sono riferibili a interventi a favore delle giovani generazioni che, quindi, confluiscono nella presente legge.

Per gli anni successivi, la quantificazione delle risorse da destinare agli stanziamenti del fondo regionale di cui al presente articolo del disegno di legge è rinviata alla legge di bilancio in quanto trattasi di spese discrezionali e non avente carattere continuativo e permanente.


L'articolo 25, NORMA FINANZIARIA, reca disposizioni per il finanziamento degli interventi previsti dalla legge.

L'articolo 26, MODIFICHE DI NORME, modifica la Legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14 ("Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione)") integrando l'articolo 2 con due nuovi commi al fine di attuare quanto disposto dall'art. 13 (PARTECIPAZIONE DEI GIOVANI ALLA VITA PUBBLICA E CITTADINANZA ATTIVA), anche dettando disposizioni per i Comuni che dovranno istituire un apposito elenco ove, previa richiesta, sono iscritti i soggetti titolari dei diritti di partecipazione di cui al medesimo articolo 13.

Il presente titolo, in quanto contenente disposizioni finali, non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio regionale, poiché il Fondo di cui all'articolo 24 individua l'origine delle risorse.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Disegno di legge: "Norme in materia di politiche giovanili. Ulteriori integrazioni alla legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14 - Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle Istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione)".

**TITOLO I
PRINCIPI GENERALI****Art. 1
(Principi)**

1. La Regione, con la presente legge, nel rispetto delle disposizioni europee in materia di politiche giovanili, riconosce i giovani come risorsa essenziale della comunità. A tale fine la Regione riconosce ai giovani autonomi diritti e promuove la centralità delle politiche giovanili come condizione necessaria per l'innovazione, lo sviluppo sostenibile, la crescita umana, sociale, occupazionale, culturale ed economica della regione stessa.

**Art. 2
(Oggetto e finalità)**

1. La Regione nell'ambito della propria attività di indirizzo e programmazione, nel rispetto delle disposizioni europee, statali e regionali ed in attuazione dei principi di cui all'articolo 1:

a) sostiene la realizzazione di un autonomo percorso di vita, lavorativo e familiare dei giovani e promuove politiche abitative dedicate agli stessi e l'utilizzo agevolato dei servizi pubblici di mobilità;

b) sviluppa politiche per i giovani coordinate con comuni singoli o associati, altri organismi pubblici, organismi privati e associazioni interessate alle politiche giovanili, volte a garantire l'accesso all'istruzione, la continuità dei percorsi scolastici e universitari, il successo formativo, la partecipazione alla vita della comunità educativa e la valorizzazione dell'educazione informale e non formale;

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

c) sostiene la creatività dei giovani e le loro produzioni culturali ed artistiche;

d) promuove l'implementazione del sistema di certificazione delle competenze e le iniziative dei giovani in particolare nell'ambito della new economy e della green economy, della filiera artigianale di qualità, della tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale, ambientale, agricolo e delle produzioni biologiche e a chilometro zero;

e) favorisce i percorsi di autonomia dei giovani, al fine di agevolare l'emancipazione delle giovani generazioni, la mobilità e gli scambi internazionali e l'accesso alle opportunità offerte dai programmi comunitari;

f) promuove l'impegno civile e politico dei giovani favorendo la cittadinanza attiva, le forme innovative di partecipazione ai processi decisionali, la formazione di associazioni, organizzazioni di volontariato, organismi di rappresentanza giovanile, anche costituiti in rete, gruppi informali e comitati e favorisce i progetti di servizio civile e la creazione di spazi sociali, culturali e artistici;

g) favorisce la permanenza e il ritorno dei giovani nel territorio regionale, sostenendo la creazione di opportunità di formazione e di lavoro;


h) promuove la creazione di nuovi canali di informazione e comunicazione dedicati ai giovani per agevolare la messa in rete delle conoscenze e delle iniziative di interesse giovanile e garantisce l'accesso ad internet e alla banda larga;

i) promuove l'educazione alla legalità e alla nonviolenza, la partecipazione alle iniziative per la pace e per i diritti umani;

l) favorisce il dialogo tra generazioni, culture e religioni diverse, l'integrazione e l'inclusione interculturale dei giovani figli di migranti e contrasta i fenomeni di esclusione sociale e di discriminazione;

m) persegue il raggiungimento delle pari opportunità di genere;

n) previene il disagio sociale e promuove l'educazione alla salute.



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**Art. 3***(Destinatari degli interventi)*

1. I destinatari degli interventi di cui alla presente legge sono i giovani di età compresa fra i quattordici e i trentacinque anni residenti o aventi dimora nel territorio regionale.

**TITOLO II****FUNZIONI DELLA REGIONE,
PROGRAMMAZIONE REGIONALE E
COMPETENZE DEI COMUNI****Art. 4***(Funzioni della Regione e programmazione regionale)*

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento delle politiche giovanili promuovendone l'integrazione con le politiche regionali in materia di lavoro, accesso all'abitazione, cultura e sociale e favorendo la collaborazione con i comuni singoli o associati.

2. Sono strumenti della programmazione di cui al comma 1:

a) il Piano regionale per le politiche giovanili di cui all'articolo 6;

b) il Programma regionale per le politiche giovanili di cui all'articolo 7.


3. La Regione, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, può realizzare interventi innovativi e azioni previsti nei Titoli III e IV, anche in collaborazione con comuni singoli o associati, altri organismi pubblici, organismi privati e associazioni interessate alle politiche giovanili.

4. La Regione può stipulare intese e accordi con comuni singoli o associati, altri organismi pubblici, organismi privati, associazioni interessate alle politiche giovanili e reti di associazioni giovanili, quali forum dei giovani. Le intese e gli accordi non determinano oneri aggiuntivi di spesa.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**Art. 5**
(Competenze dei comuni)

1. I comuni in forma singola o associata svolgono, in particolare, i seguenti compiti:

- a) promuovono progetti in materia di politiche giovanili;
- b) realizzano iniziative ed erogano servizi per i giovani in coerenza con la programmazione regionale di cui all'articolo 4, comma 2;
- c) favoriscono la creazione di luoghi di incontro e forme di aggregazione per i giovani;
- d) favoriscono la partecipazione attiva dei giovani e il dialogo con gli stessi e con le loro rappresentanze anche attraverso forum, consigli comunali aperti e forme innovative di consultazione.

**Art. 6**
(Piano regionale per le politiche giovanili)

1. Il Piano regionale per le politiche giovanili, di seguito denominato Piano, definisce gli indirizzi, le priorità e le strategie dell'azione regionale, in coerenza con i programmi rivolti ai giovani in ambito nazionale ed internazionale e coordina le proprie linee di intervento con la pianificazione regionale e con le leggi regionali di settore.

2. Il Piano ha validità triennale e contiene, in particolare:

- a) l'analisi dei bisogni dei giovani presenti sul territorio regionale, i punti di forza e le criticità del settore;
- b) le linee di intervento e gli obiettivi da perseguire;
- c) gli indirizzi per il coordinamento delle iniziative dei comuni;
- d) le tipologie di progetti per i giovani aventi carattere innovativo, da attivare anche in via sperimentale;
- e) le modalità e i criteri per la valutazione dei progetti presentati dai comuni singoli o associati, dagli altri organismi

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

pubblici, dagli organismi privati e dalle associazioni interessate alle politiche giovanili in relazione agli interventi di cui ai Titoli III e IV.

3. La Giunta regionale, previo parere obbligatorio della Consulta di cui all'articolo 23 e acquisite le proposte e le osservazioni del Tavolo di cui all'articolo 22, adotta il Piano e lo trasmette all'Assemblea legislativa per l'approvazione.

**Art. 7**

(Programma regionale per le politiche giovanili)

1. Il Programma regionale per le politiche giovanili, di seguito denominato Programma, attua il Piano di cui all'articolo 6.

2. Il Programma ha validità annuale e, nell'ambito degli indirizzi definiti dal Piano, individua, in particolare:

a) le priorità degli interventi e gli obiettivi da conseguire in relazione a quanto previsto nei Titoli III e IV;

b) le risorse economiche destinate alla realizzazione degli interventi e le modalità di erogazione delle stesse.

3. La Giunta regionale, con proprio atto, previo parere obbligatorio della Consulta di cui all'articolo 23 e acquisite le proposte e le osservazioni del Tavolo di cui all'articolo 22 approva il Programma.

**TITOLO III
POLITICHE GIOVANILI****Art. 8**

(Istruzione e formazione)

1. La Regione sostiene il diritto allo studio e l'evoluzione dei sistemi di istruzione e formazione per facilitare l'ingresso qualificato dei giovani nel mondo del lavoro e ne promuove il successo formativo.

2. La Regione promuove progetti sperimentali che integrano il diritto allo studio e i percorsi formativi, ivi compresi i percorsi di apprendimento non formale, anche

segue atto n. 924 del 03.08.2015

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

garantendo la certificazione delle competenze e delle abilità conseguite dai giovani.

3. La Regione, nell'ambito della programmazione di settore, promuove e supporta le attività legate alla mobilità giovanile europea e internazionale come opportunità di acquisizione, da parte dei giovani, di competenze e conoscenze e come strumento di accoglienza e di integrazione.

4. La Regione sostiene la progettualità autonoma e l'iniziativa degli organismi scolastici e universitari di rappresentanza studentesca e delle associazioni studentesche.

**Art. 9****(Lavoro e imprenditorialità)**

1. La Regione valorizza l'imprenditorialità giovanile come fattore determinante ai fini dello sviluppo economico e sociale, come approccio al lavoro e come possibilità di creazione e accesso a nuove attività lavorative, con particolare riferimento ai settori della new economy, della filiera artigianale di qualità, della green economy e della tutela e valorizzazione del territorio, dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio agricolo e delle produzioni biologiche e a chilometro zero.

2. La Regione favorisce la creazione e l'implementazione di strumenti quali gli incubatori e gli acceleratori di impresa in grado di cogliere le esigenze di innovazione, anche al fine di privilegiare il riequilibrio di genere e tra culture diverse e promuove, altresì, servizi informativi e progetti formativi volti ad agevolare lo sviluppo di attività in forma autonoma o cooperativa da parte dei giovani.

Art. 10**(Accesso all'abitazione)**

1. La Regione promuove condizioni di particolare favore per l'accesso, da parte dei giovani e delle giovani coppie, alla locazione o alla proprietà degli alloggi e incentiva progetti, a favore degli stessi giovani e delle

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

giovani coppie, per l'autocostruzione e l'autorecupero degli edifici.

Art. 11
(Mobilità)

1. La Regione incentiva l'utilizzo dei servizi pubblici di mobilità per i giovani e promuove lo sviluppo di forme innovative di mobilità alternativa e ne favorisce l'uso.



Art. 12

(Promozione della salute e di stili di vita sani)

1. La Regione, con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e universitarie, promuove la salute dei giovani attraverso i servizi e gli interventi sanitari e socio-sanitari.

2. La Regione promuove progetti e interventi rivolti ai giovani per l'educazione alla salute, l'adozione di stili di vita sani, la responsabilizzazione sui propri comportamenti e sui fattori di rischio a essi connessi con un'attenzione particolare alla sessualità, all'alimentazione e al consumo di sostanze psicoattive, anche legato alle attività sportive e alle nuove dipendenze.

3. La Regione favorisce le iniziative e i progetti:

a) ideati e realizzati direttamente da giovani o da associazioni giovanili;

b) che promuovono l'integrazione dei giovani con disabilità con particolare riferimento a quelli in uscita dal percorso scolastico;

c) che contrastano e prevengono ogni forma di discriminazione, odio e violenza, bullismo e cyber bullismo.

4. La promozione della salute di cui ai commi 1 e 2, è attuata attraverso:

a) campagne informative dedicate all'argomento;

b) l'utilizzo di nuove tecnologie digitali per favorire l'accesso dei giovani ai servizi;


c) attività sportive e ricreative;

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

d) educazione tra pari.

5. La Regione promuove le attività legate al divertimento giovanile garantendone la sicurezza e la tutela della salute nei luoghi ove si svolgono tali iniziative, con particolare attenzione alla prevenzione dei rischi legati al consumo di sostanze psicoattive e agli incidenti stradali.

6. Gli interventi di cui al comma 5 sono realizzati anche in collaborazione con comuni singoli o associati, forze dell'ordine, Aziende sanitarie regionali, terzo settore, soggetti che operano nei servizi territoriali e di emergenza o urgenza, gestori dei locali e dei pubblici esercizi.

**Art. 13**

(Partecipazione dei giovani alla vita pubblica e cittadinanza attiva)

1. La Regione, al fine di creare nuovi spazi di democrazia diretta e di inclusione sociale, promuove l'effettiva partecipazione dei giovani alla vita pubblica locale anche favorendo la creazione di organismi consultivi di rappresentanza giovanile territoriale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione riconosce ai giovani residenti nel territorio regionale che hanno compiuto il sedicesimo anno di età, il diritto di voto ai referendum consultivi regionali, il diritto di promuovere petizioni e il diritto di partecipare al processo decisionale della consultazione di cui agli articoli 37, 61, 62 e 63 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14 "Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle Istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione)".

3. La Regione favorisce il coinvolgimento dei giovani nei processi decisionali anche attivando progetti di e-democracy, open government e open data.

Art. 14

(Promozione culturale)

1. La Regione sostiene i progetti e le iniziative volte a valorizzare l'arte e la


segue atto n. 924 del 28.8.2015

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

creatività giovanile e a incentivare la fruizione e l'accesso ai beni culturali e alle attività culturali da parte dei giovani.

2. La Regione promuove le iniziative dei giovani finalizzate alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale dell'Umbria.

3. La Regione promuove l'attività dei giovani artisti favorendo l'incontro tra mercato e produzione artistica e culturale.

**Art. 15**

(Volontariato, associazionismo e servizio civile)

1. La Regione favorisce la partecipazione dei giovani alle attività di volontariato, di associazionismo, degli oratori ed al sistema del servizio civile, come opportunità di partecipazione attiva, di impegno solidaristico, di acquisizione di conoscenze e competenze e come strumento di accoglienza e di integrazione.

2. La Regione istituisce, promuove e valorizza il servizio civile regionale quale risorsa della comunità, attraverso l'attivazione di interventi, iniziative e progetti finalizzati a soddisfare, in particolare, i bisogni sociali, culturali, ambientali, di protezione civile ed educativi della medesima comunità, nel rispetto dei principi fondamentali della Costituzione ed in coerenza con la normativa vigente.

3. La Regione con proprio regolamento, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce:

a) i criteri e le modalità di attuazione del sistema di servizio civile regionale garantendone l'accesso senza distinzione di sesso, di appartenenza culturale, religiosa, di ceto, di residenza e di cittadinanza;

b) le modalità di valorizzazione e di incentivazione di progetti innovativi, con particolare riferimento a quelli finalizzati alla coesione sociale ed allo sviluppo delle comunità locali.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**Art. 16**
(Intercultura)

1. La Regione promuove l'integrazione e l'inclusione interculturale dei giovani migranti con particolare riferimento alle seconde generazioni e favorisce i progetti e le iniziative di dialogo interculturale.

**TITOLO IV**
INTERVENTI E SERVIZI DEDICATI AI
GIOVANI**Art. 17**
(Servizi Informagiovani)

1. La Regione promuove l'istituzione e il funzionamento del servizio Informagiovani, di seguito denominato Informagiovani e favorisce la costituzione di una rete regionale di coordinamento dei medesimi.

2. L'Istituzione e il funzionamento degli Informagiovani sono affidati ai comuni, in forma singola o associata.

3. Gli Informagiovani svolgono, in particolare, compiti di consulenza e orientamento ai giovani e di comunicazione e diffusione delle informazioni in materia di:

a) istruzione, università, alta formazione, formazione professionale ed educazione permanente;

b) orientamento, ricerca di occupazione, auto imprenditorialità;

c) promozione della cultura;

d) promozione della cittadinanza attiva;

e) creazione e sviluppo di realtà associative;

f) finanziamenti comunitari;

g) promozione di stili di vita sani, prevenzione ed educazione alla salute;

h) uso di spazi pubblici per i giovani.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**Art. 18****(Spazi per l'aggregazione giovanile)**

1. La Regione riconosce il valore sociale dei beni pubblici comuni, ivi compresi gli spazi destinati all'aggregazione ed al libero e spontaneo incontro dei giovani, quali luoghi per la socializzazione, l'incontro tra i giovani e l'intrattenimento ove si perseguono finalità educative, formative, culturali, sportive, ricreative e si acquisiscono competenze anche mediante processi non formali di apprendimento e di sperimentazione.

2. Gli spazi di cui al comma 1 sono gestiti senza finalità di lucro e con attenzione all'aspetto interculturale.

3. La Regione promuove, d'intesa con i comuni singoli o associati, la riqualificazione e la ristrutturazione, anche sul piano della funzionalità logistica e della dotazione strumentale e tecnologica, degli spazi di cui al comma 1 in disuso o in condizioni di degrado, attraverso progetti che:

a) coinvolgono le associazioni giovanili valorizzandone il protagonismo;

b) sono gestiti da organismi pubblici o del privato sociale;

c) prevedono iniziative prevalentemente rivolte ai giovani.

4. La Regione sostiene le iniziative autonome delle scuole e delle università volte ad aprire gli spazi degli edifici scolastici e universitari all'aggregazione giovanile culturale, ricreativa e sportiva, con particolare riferimento alle iniziative promosse da associazioni studentesche.

**Art. 19****(Portale regionale)**

1. La Regione istituisce e gestisce il portale regionale Info@giovani, di seguito denominato Info@giovani, con l'obiettivo di assicurare ai giovani un sistema di accesso alle informazioni utili al proprio percorso di crescita, formazione e autonomia.


2. Info@giovani è collegato al Portale Europeo della Gioventù e ai portali nazionali e internazionali che si occupano di politiche

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

giovanili, al fine di sviluppare una rete di portali interconnessi per l'informazione dei giovani e per la divulgazione delle informazioni relative a tematiche europee, nazionali e regionali.

3. Info@giovani è aperto alla creazione di piattaforme digitali da parte dei giovani.

4. La Regione, oltre Info@giovani, mette a disposizione gratuitamente gli strumenti utili alla creazione di una comunità digitale di giovani.

**Art. 20**

(Carta per i giovani e per gli studenti)

1. La Regione promuove l'Accordo fra il Ministero per l'Istruzione, l'Università e la ricerca, l'Unioncamere, l'Associazione nazionale Comuni italiani, l'Ufficio scolastico regionale ed il Coordinamento regionale delle consulte degli studenti per la realizzazione del progetto - lo Studio - La Carta dello Studente Edizione Speciale Regione Umbria, di seguito denominato lo Studio, riservato agli studenti degli istituti scolastici.

2. La Regione, con i soggetti di cui al comma 1, si impegna ad avviare il progetto sperimentale di estensione di lo Studio anche agli studenti che frequentano le università del territorio regionale.

3. La Regione promuove altresì la diffusioni di carte giovani comunali riservate ai giovani non studenti.

Art. 21

(Giornata regionale dei giovani)


1. La Regione, con la presente legge, istituisce la Giornata regionale dei giovani al fine di valorizzare le capacità e le esperienze creative, artistiche, sportive e imprenditoriali dei giovani.

2. La Giornata regionale dei giovani è celebrata con cadenza annuale.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

**TITOLO V
FORME DI COORDINAMENTO E
COLLABORAZIONE****Art. 22**

(Tavolo di coordinamento delle politiche giovanili)



1. Al fine di attivare forme di raccordo e collaborazione, è istituito presso la Giunta regionale un Tavolo di coordinamento delle politiche giovanili, di seguito denominato Tavolo, composto:

a) dall'assessore regionale competente in materia di politiche giovanili, o suo delegato, che lo presiede;

b) da dodici assessori comunali competenti in materia di politiche giovanili individuati dal Comitato per le autonomie locali di cui alla legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20 (Disciplina del Consiglio delle Autonomi locali).

2. Possono partecipare al Tavolo, su invito del Presidente, in relazione agli argomenti trattati, altri soggetti competenti nella materia all'ordine del giorno.

3. La partecipazione al Tavolo è resa a titolo gratuito.

4. Il Tavolo:

a) analizza la condizione dei giovani nel territorio regionale e ne individua le esigenze;

b) elabora proposte e formula osservazioni alla Giunta regionale per la redazione del Piano di cui all'articolo 6 e del Programma di cui all'articolo 7.

5. Il Tavolo si riunisce almeno ogni quattro mesi e i suoi componenti restano in carica per la durata della legislatura regionale.

6. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce le modalità di funzionamento del Tavolo.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**Art. 23****(Consulta regionale dei giovani)**

1. Al fine di favorire il raccordo tra le rappresentanze giovanili e gli organi istituzionali è istituita la Consulta regionale dei giovani, di seguito denominata Consulta.

2. La Consulta è composta da un massimo di trentacinque membri, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale con proprio atto, garantendo parità di genere.

3. La partecipazione alla Consulta è resa a titolo gratuito.

4. La Consulta:

a) svolge funzioni di proposta alle istituzioni regionali sulle tematiche giovanili;

b) rende parere obbligatorio alla Giunta regionale sul Piano di cui all'articolo 6 e sul Programma di cui all'articolo 7.

5. La Consulta si riunisce almeno ogni quattro mesi e i suoi componenti restano in carica per la durata della legislatura regionale.

**TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI****Art. 24****(Fondo regionale per le politiche giovanili)**

1. La Regione, per concorrere con risorse proprie al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità della presente legge, istituisce un fondo denominato Fondo regionale per le politiche giovanili.

Art. 25**(Norma finanziaria)**

1. Per il finanziamento del Fondo regionale per le politiche giovanili di cui all'art. 24, è autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di € 70.000,00 - in termini di competenza e cassa - da iscrivere nella Unità previsionale di base 13.1.004 del bilancio regionale, denominata "Iniziative in materia di politiche giovanili", nei seguenti capitoli di spesa:

a) Euro 30.000,00 al Capitolo di nuova istituzione 02863 per i contributi ad enti pubblici di cui agli articoli da 8 a 21;

b) Euro 30.000,00 al Capitolo di nuova istituzione A2863 per i contributi a soggetti privati di cui agli articoli da 8 a 21;

c) Euro 8.000,00 al Capitolo di nuova

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

istituzione B2863 per gli interventi diretti della Regione di cui agli articoli da 8 a 21;

d) Euro 2.000,00 al Capitolo di nuova istituzione C2863 per la gestione del Portale regionale di cui all'articolo 19.

2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si fa fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento di spesa di cui alla L.R. 09.04.2015, n. 11 "Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali." iscritto alla Unità previsionale di base 13.1.005 "Interventi per l'espletamento di servizi e funzioni socio-assistenziali" (capitolo 02884) del bilancio regionale 2015.

3. Per gli anni successivi, l'entità degli stanziamenti del Fondo regionale per le politiche giovanili di cui all'art. 24 è determinata annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

4. Le risorse di cui al Fondo regionale per le politiche giovanili di cui all'art. 24 concorrono, insieme alle risorse statali e comunitarie destinate ad iniziative ed interventi in materia di giovani generazioni, al finanziamento del Programma annuale di cui all'art. 7.

5. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le variazioni di cui ai commi 1 e 2 al bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2015, sia in termini di competenza che di cassa.


Art. 26

(Ulteriori integrazioni alla legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 14/2010, sono aggiunti i seguenti commi:

"1 bis. La partecipazione di cui al comma 1 lettera b), limitatamente all'articolo 37, e lettere c) e d) è riconosciuta anche ai giovani, residenti nel territorio regionale che hanno compiuto il sedicesimo anno di età.

1 ter. Per le finalità di cui al comma 1 bis i comuni istituiscono un apposito elenco ove, previa richiesta, sono iscritti i giovani di cui al medesimo comma 1 bis."



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Note di Riferimento

Statuto della Regione Umbria, Articolo 20: *"1. La Regione, al fine di creare nuovi spazi di democrazia diretta e di inclusione sociale, riconosce e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, all'esercizio delle funzioni legislative, amministrative e di governo degli organi e delle istituzioni regionali."*

Legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14 ("Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione"), Articolo 2 (Strumenti della partecipazione):

"1. Ai sensi dell' articolo 20 dello Statuto regionale la partecipazione si attua mediante:

- a) l'iniziativa legislativa;*
- b) l'iniziativa referendaria;*
- c) il diritto di petizione;*
- d) la consultazione."*



Regione Umbria

Giunta Regionale

SCHEDA DEGLI ELEMENTI FINANZIARI DISEGNO DI LEGGE

SERVIZIO PROPONENTE: Programmazione e sviluppo della rete dei servizi sociali e integrazione socio-sanitaria

OGGETTO: "Norme in materia di politiche giovanili. Ulteriori integrazioni alla legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14 (Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle Istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione)).".

SEZIONE I¹


DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI:

La presente legge regionale riconosce ai giovani autonomi diritti in quanto risorsa essenziale della comunità regionale. Al fine di accrescere le loro opportunità di affermazione in ambito sociale, culturale, occupazionale ed economico, indica le finalità da perseguire e gli interventi da sostenere, disciplina la *governance* delle azioni in favore dei giovani attribuendo alla Regione le funzioni di programmazione, coordinamento e sostegno alla progettazione ed ai Comuni, anche in forma associata, le funzioni di erogazione dei servizi, promozione dei progetti e di forme innovative di consultazione e partecipazione. La legge regionale mette a sistema gli interventi a favore dei giovani e individua gli strumenti della programmazione di settore, tra cui il programma regionale per le politiche giovanili, approvato annualmente, nel quale, in base alla programmazione triennale stabilita nel Piano triennale, vengono definite le priorità degli interventi e gli obiettivi da conseguire in relazione a quelli previsti nel Titolo III e IV del disegno di legge e, pertanto, anche le risorse economiche da destinare ai progetti e agli interventi regionali in materia da finanziare con il fondo regionale per le politiche giovanili.

RIFERIMENTI ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE:

- Secondo Piano Sociale Regionale 2010-2012
- DAP 2015
- POR FSE 2014/2020

¹ da completare a cura della Direzione proponente



ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI DEL PROVVEDIMENTO:

Entrata:

Art./comma	Natura dell'entrata	Proposta anno in corso (importo in Euro)	Proposta a regime (importo in Euro)
•			
•			
•			
•			
	Totale		

Spesa:

Art./comma	Natura della spesa	Proposta anno in corso (importo in Euro)	Proposta A regime (importo in Euro)
• art. 24	Fondo regionale per le politiche giovanili	70.000,00	70.000,00
•			
•			
•			
	Totale	70.000,00	70.000,00
	Saldo da finanziare	70.000,00	70.000,00

METODI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE:

La quantificazione del finanziamento necessario per la predisposizione del programma annuale viene effettuata utilizzando i dati storici delle politiche regionali adottate per le politiche giovanili nell'ultimo biennio che sono riconducibili agli interventi dall'articolo 8 all'articolo 21 del Disegno di legge. Ad esempio nel 2014 le risorse destinate a politiche per i giovani sono ammontate ad 116.541,21 (come da DGR n. 1492/14) e nel 2013 € 100.000,00 (come da DGR n. 581/14).

Scopo di tale disegno di legge è quello di mettere a sistema le politiche per i giovani e fornire gli strumenti di programmazione delle medesime; si prevedono, infatti, interventi e azioni che sono, in parte, già ricomprese in politiche settoriali nazionali o della Regione (come, ad esempio: l'abitare, l'istruzione, il lavoro). Gli interventi e le azioni che si intendono sostenere e promuovere nell'ambito della presente disegno di legge, pertanto, devono essere considerate come aggiuntive e le risorse dedicate a ciò devono integrarsi con le risorse (europee, nazionali e regionali) stanziare dalle normative di settore.

Il costo del programma di cui all'art. 7 può essere pertanto quantificato per l'anno 2015 in € 130.000,00, ed è finanziato con le risorse regionali di cui al fondo per le politiche giovanili di cui all'art. 24 per € 70.000,00 e con risorse nazionali, già iscritte nel bilancio regionale al capitolo 02857, per un ammontare di € 60.000,00.

Per gli anni successivi la definizione delle risorse da destinare annualmente al fondo regionale sarà effettuata con legge di bilancio.

DATI E FONTI UTILIZZATI:

Intesa inerente il Fondo nazionale per le politiche giovanili siglata in sede di Conferenza unificata tra Governo, Regioni e Province autonome del 10/07/2014.

DGR 1492/14 Regione Umbria

DGR 581/14 Regione Umbria

ABROGAZIONI E CONFLUENZA DEI FINANZIAMENTI:

PROPOSTA DI REPERIMENTO FONDI:

Il Fondo per le politiche giovanili è alimentato con risorse regionali. Si prevede la ripartizione del Fondo in quattro nuovi capitoli di spesa del Bilancio regionale:

1. un capitolo di spesa per i trasferimenti ai comuni e agli organismi pubblici da destinare agli interventi previsti dall'articolo 8 all'articolo 21 del disegno di legge;
2. un capitolo di spesa per i trasferimenti agli organismi privati da destinare agli stessi interventi previsti dall'articolo 8 all'articolo 21 del disegno di legge;
3. due capitoli per le spese dirette della Regione di cui agli interventi previsti dall'articolo 8 all'articolo 21 del disegno di legge.

Per l'anno 2015, sono previsti euro 70.000,00, così ripartiti:

1. Euro 30.000,00 nel capitolo per i trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;
2. Euro 30.000,00 nel capitolo per i trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;
3. Euro 10.000,00 nel capitolo per le spese dirette della Regione, così suddivise:
 - 3.1. Euro 2.000,00 per Servizi informatici e di telecomunicazioni, per le spese di cui all'intervento previsto dall'articolo 19 del disegno di legge;
 - 3.2. Euro 8.000,00 per Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta, per le spese di cui agli interventi previsti dall'articolo 8 all'articolo 21 del disegno di legge.


Al finanziamento della spesa di euro 70.000,00 si provvede, per il 2015, mediante riduzione dello stanziamento previsto nel Bilancio regionale al capitolo di spesa 02884_S, UPB 13.1.005 - Fondo sociale regionale, art. 357 della LR 11/2015.


Per gli anni successivi, la quantificazione delle risorse da destinare agli stanziamenti del fondo regionale di cui all'articolo 24 del disegno di legge è rinviata alla legge di bilancio in quanto trattasi di spese discrezionali e non avente carattere continuativo e permanente.

ANNOTAZIONI E OGNI ALTRO ELEMENTO UTILE:

Per il Servizio proponente

29/07/2015





SEZIONE II²

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI E DELLA COPERTURA PROPOSTE:

QUADRO FINANZIARIO 2015			
Saldo da finanziare a pareggio:		€ 70.000,00	
Entrata (importo in Euro)		Spesa (importo in Euro)	
• riduzione autorizzazioni di spesa		€ 70.000,00	
Totale	_____	€ 70.000,00	

VARIAZIONI ATTINENTI ALL'ESERCIZIO IN CORSO:

Per il 2015 l'onere stimato per il Fondo regionale delle politiche giovanili di cui all'art 24 è pari ad euro 70.000.

Il finanziamento di tale fondo viene assicurato mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui alla L.r. 09.04.2015, n. 11 (Unità previsionale di base 13.1.005 - capitolo 02884) da allocare all'Unità previsionale di base 13.1.004 su quattro capitoli di nuova istituzione.

² da completare a cura del Servizio bilancio e finanza

**MODULAZIONE RELATIVA AGLI ANNI COMPRESI NEL BILANCIO PLURIENNALE:**

Saldo da finanziare	2015	2016	2017
• Spesa corrente	70.000,00	Stanziamenti definiti da Legge di bilancio	Stanziamenti definiti da Legge di bilancio
• Spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00

MODALITÀ DI COPERTURA NEGLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO:


Per gli anni successivi al 2015 la definizione degli stanziamenti da destinare al finanziamento del fondo di cui all'art. 24 è rinviata alla legge di bilancio in quanto trattasi di spese discrezionali e non avente carattere continuativo e permanente.

ANNOTAZIONI:

Sulla base di quanto sopraindicato si propone la seguente norma finanziaria:


Art. 25
Norma finanziaria

1. Per il finanziamento del Fondo regionale per le politiche giovanili di cui all'art. 24, è autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di € 70.000,00 - in termini di competenza e cassa - da iscrivere nella Unità previsionale di base 13.1.004 del bilancio regionale, denominata "Iniziative in materia di politiche giovanili", nei seguenti capitoli di spesa:
 - a) Euro 30.000,00 al Capitolo di nuova istituzione 02863 per i contributi ad enti pubblici di cui agli articoli da 8 a 21;
 - b) Euro 30.000,00 al Capitolo di nuova istituzione A2863 per i contributi a soggetti privati di cui agli articoli da 8 a 21;
 - c) Euro 8.000,00 al Capitolo di nuova istituzione B2863 per gli interventi diretti della Regione di cui agli articoli da 8 a 21;
 - d) Euro 2.000,00 al Capitolo di nuova istituzione C2863 per la gestione del Portale regionale di cui all'articolo 19;
2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si fa fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento di spesa di cui alla L.R. 09.04.2015, n. 11 "Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali." iscritto alla Unità previsionale di base 13.1.005 "Interventi per l'espletamento di servizi e funzioni socio-assistenziali" (capitolo 02884) del bilancio regionale 2015;



3. Per gli anni successivi, l'entità degli stanziamenti del Fondo regionale per le politiche giovanili di cui all'art. 24 è determinata annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
4. Le risorse di cui al Fondo regionale per le politiche giovanili di cui all'art. 24 concorrono, insieme alle risorse statali e comunitarie destinate ad iniziative ed interventi in materia di giovani generazioni, al finanziamento del Programma annuale di cui all'art. 7.
5. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le variazioni di cui ai commi 1 e 2 al bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2015, sia in termini di competenza che di cassa.


Servizio Bilancio e finanza

30/07/2015



Regione Umbria

Giunta Regionale



DIREZIONE REGIONALE SALUTE, COESIONE SOCIALE

OGGETTO: Norme in materia di politiche giovanili. Ulteriori integrazioni alla legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14 (Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle Istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione)).


PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
 - verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,
- esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, li 31/07/2015

IL DIRETTORE
EMILIO DUCA



Regione Umbria

Giunta Regionale

Assessorato alla Coesione sociale e Welfare

OGGETTO: Norme in materia di politiche giovanili. Ulteriori integrazioni alla legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14 (Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle Istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione)).

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, li 31/07/2015

Assessore Luca Barberini

Si dichiara il presente atto urgente

Perugia, li

L'Assessore

Perugia, li 5 AGO 2015

Per copia conforme
all'originale.



IL FUNZIONARIO

segue atto n. 924 del 03.08.2015